Civile Ord. Sez. 5 Num. 481 Anno 2018

Presidente: CANZIO GIOVANNI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data pubblicazione: 11/01/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 25320-2013 proposto da:

STUDIO LEGALE ASSOCIATO D'URSO GATTI E BIANCHI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PIVANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO PINTUS;

- ricorrente -

## contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

## - controricorrente -

# nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO;

## - intimata -

avverso la sentenza n. 72/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

- 1. Lo studio legale associato D'Urso-Gatti e Bianchi ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza n. 72 del 15/3/2013 della CTR di Milano Sez. 20, con la quale, in riforma della decisione della CTP di Milano, ha accolto l'appello dell'Ufficio dichiarando legittimi l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta in relazione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano per prestazioni professionali rese a favore dell'ingiunto, nonché la scrittura privata con cui la parte ingiunta (nella specie il Commissario liquidatore di EFIM) aveva riconosciuto il debito a favore dello studio ricorrente. Al riguardo, deduce tre motivi di ricorso e chiede la cassazione della sentenza impugnata, confermandosi le statuizioni rese nella decisione di primo grado, con conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione. Con vittoria di spese.
- 2. Con controricorso ritualmente proposto l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
- 3. Con memoria del 27 novembre 2017, lo Studio associato ricorrente ha ribadito le ragioni poste a fondamento del proprio ricorso, insistendo nelle richieste ivi formulate.
- 4. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 22 e 40, primo comma, del D.P.R. n. 131/1986, dell'art. 3 Tariffa, parte I e della nota II dell'art. 8 della stessa Tariffa allegata al menzionato D.P.R., nonché dell'art. 1988 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
- 4.1. Nel caso in esame, va dato anzitutto atto che l'Ufficio ha provveduto correttamente ad assoggettare ad imposta di registro proporzionale la parte degli interessi legali maturati sulla somma capitale liquidata nel decreto. Ciò in quanto l'Ufficio ha tenuto conto del fatto che l'oggetto dell'ingiunzione fosse relativo ai crediti maturati dallo Studio legale per le prestazioni professionali rese a favore del'ingiunto (una società), prestazioni a loro volta soggette ad IVA.
- 4.2. Tanto premesso, resta aperto il problema della corretta applicazione della norma che prevede la tassazione ai fini dell'imposta di registro degli atti enunciati (menzionando il ricorso per decreto ingiuntivo il riconoscimento di debito effettuato dalla parte ingiunta).

Al riguardo, si osserva come la ricognizione (o riconoscimento) di debito, insieme con la promessa di pagamento trova la sua compiuta disciplina nell'art. 1988 del codice civile. Con la ricognizione di debito, il debitore di

fondamentale" un rapporto obbligatorio (cosiddetto "rapporto "sottostante") dichiara di riconoscere l'esistenza del debito, dispensando il creditore a favore del quale è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale, l'esistenza del quale si presume fino a prova contraria. Nel presente caso, infatti, la ricognizione di debito era stata prodotta e menzionata nel ricorso al fine di avvalorare l'esistenza dei crediti professionali per i quali veniva esercitata l'azione monitoria, non apportando, dunque, innovazione rispetto all'obbligazione contratta; essa ha, pertanto, natura "puramente dichiarativa", non modificando la sfera patrimoniale del debitore che lo sottoscrive (e tanto meno quella del creditore che lo riceve) ma si limita a confermare un'obbligazione già esistente (Sez. 5, n. 1132 del 19/1/2009, Rv. 606491). Inoltre, nella presente fattispecie (a differenza ad es. di quelle assistite da fideiussione dove le obbligazioni sono duplici: quella del debitore principale e quella c.d. accessoria), l'obbligazione è unica, nascente dall'attività professionale svolta dallo Studio legale (soggetta ad IVA) e per la quale è stata richiesta l'emissione del D.I., poi oggetto di tassazione. Nel caso in esame, nella determinazione dell'imposta dovuta, è errato avere applicato l'aliquota del 3% del valore della scrittura medesima, riferendosi alla norma di cui all'art. 9, Tariffa, Parte prima, del D. Lgs. n. 131/1986 agli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Invece, con riguardo alla mera ricognizione di debito (va ribadito, infatti, che si tratta di mera dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente nascente da pregressi contratti stipulati tra le parti, per cui la medesima non ha creato una nuova obbligazione, ma semplicemente riconosciuto ex post gli effetti economici di quegli atti), è applicabile la norma dell'art. 4, Tariffa, Parte seconda, DPR 26.4.1986, n. 131, concernente le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Detta tipologia di atti, in forza della norma appena richiamata, scontano l'imposta in misura fissa (€ 168,00), e non nella misura del 3%, come preteso dall'Ufficio. Essendo l'operazione sottostante già risultata soggetta ad IVA, l'imposta di registro va applicata in misura fissa (in caso di registrazione), per il principio della alternatività tra IVA e imposta di registro (ex art. 40 del TUR) (Sez. 5, n. 24804 del 23/10/2014, n.m.; Sez. 5, n. 24107 del 12/11/2014, Rv. 633623).

Peraltro, la tesi della non applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale pare trovare conferma anche nel fatto che il R.D. n. 3269/23 (poi sostituito dal d.P.R. n. 131/86) citava espressamente la ricognizione del debito nella Tariffa ad esso allegata, assoggettandola all'imposta di registro

proporzionale. Per contro nella Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86 non è stata ripresa la suddetta citazione, il che può anche essere interpretato quale intenzione del legislatore di voler escludere la ricognizione del debito da quelle assoggettabili a imposta di registro in misura proporzionale.

- 5. Va, pertanto, cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessario, per definire la lite, alcun nuovo esame di fatto, confermata la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso dello Studio Legale aveva determinato in complessivi euro 8.610,00 l'imposta di registrazione del D.I., di cui euro 8.442,00 quale tassazione degli interessi legali nella misura proporzionale del 3% ed euro 168,00 quale quota fissa.
- 6. Quanto alle spese di giudizio di legittimità, unitamente a quelle dei gradi di merito, possono essere compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale e della natura strettamente interpretativa della questione controversa.

## P.Q.M.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, determina in complessivi euro 8.610,00 l'imposta di registrazione del D.I.; dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio e dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2017.